



CITTA' DI
ARIANO IRPINO

Area Finanziaria
Servizi Ragioneria - Tributi - Attività Produttive

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE
n° 240 del 17 dicembre 2008

Oggetto: contratto di comodato per esenzione ICI 2009 fabbricati utilizzati da parenti entro il primo grado per abitazione principale

Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000

Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n° 15576 del 30 Luglio 2004

Visto l'art. 16, comma 5, del vigente "Regolamento degli Uffici e dei Servizi", approvato con deliberazione di Giunta Municipale n° 108 del 21 marzo 2001

Visto il testo della legge n° 126 del 24 Luglio 2008 di conversione del decreto-legge n° 93/2008 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2008), ed in particolare l'articolo 1 che così recita ... " **Esenzione ICI prima casa 1.** A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo...2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, **nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992**"

Visto che l'Ente ha provveduto ad equiparare al trattamento legislativamente previsto per l'abitazione principale quella concessa in uso gratuito come abitazione principale a parenti di 1° grado in linea retta (*genitori/figli*) e relativa pertinenza ammessa, nella quale gli stessi vi abbiano stabilito la residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora, come comprovata dalle intestate utenze domestiche e Tassa Rifiuti (*Ta.R.S.U.*)

Visto che con il manifesto ICI 2008 è indicato che per ottenere suddetta esenzione è prevista la presentazione di specifica richiesta allegandovi **a) contratto di comodato gratuito b) certificato anagrafico c) copia ultime fatture utenze domestiche di colui che utilizza il fabbricato quale abitazione principale (c.d. comodatario)**

Visto che nel suddetto manifesto non veniva specificato nulla inerente alla registrazione del contratto di comodato

Visto che il contratto di comodato è soggetto a registrazione in base alle disposizione del DPR 26 Aprile 1986, n°131 e *ss. mm.ii.* ed alla annessa tariffa *ex* articolo 5 nei seguenti casi **1) stipulato in forma scritta 2) in caso d'uso, che si verificano entrambi nel caso in oggetto**

Visto, *conseguentemente*, che risulta necessario provvedere a fornire indicazioni all'Ufficio Tributi ed ai Contribuenti, *per le motivazioni di cui sopra*, affinché il contratto di comodato da presentare per ottenere l'esenzione ICI 2009, sia registrato presso la locale Agenzia delle Entrate

Visto la Legge n° 212 del 27 Luglio 2000 denominato "**Statuto del Contribuente**" che esclude la possibilità di adottare disposizioni tributarie retroattive

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono ivi interamente riportate

disporre, a modifica di qualsiasi precedente comunicazione e/o disposizione, che dal 1° gennaio 2009 per ottenere esenzione ICI per il fabbricato concesso in uso gratuito come abitazione principale a parenti di 1° grado in linea retta (*genitori/figli*) e relativa pertinenza ammessa, sia necessario presentare specifica istanza con allegati:

a) *contratto di comodato gratuito* **registrato** **b)** *certificato anagrafico* **c)** *copia ultime fatture utenze domestiche di colui che utilizza il fabbricato quale abitazione principale (c.d. comodatario)*

disporre che il Responsabile del procedimento **rag. Luciana Alterio** predisponga, entro e non oltre il 09 gennaio 2009, una comunicazione da inviare a tutti coloro che hanno presentato domanda di esenzione, specificando nella stessa che la mancata presentazione del contratto di comodato registrato, entro un congruo termine non superiore a 10 giorni, comporta l'automatica esclusione dal beneficio richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Disporre che a cura del **Sig. Mario Terlizzi** - *collaboratore amministrativo dell'Ufficio Tributi* - la presente determinazione venga trasmessa ai patronati e Centri di Assistenza Fiscale presenti sul Territorio Comunale

Inviare copia della presente determina all'Ufficio Messi e Segreteria per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, al Sindaco, all'Assessore al bilancio ed al Segretario Generale.

Il Dirigente
Dott Generoso Ruzza